

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 004/CGF

(2011/2012)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 176/CGF – RIUNIONE DEL 3 FEBBRAIO 2011

Collegio

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Prof. Alfonso Celotto – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELL’A.S.D. POLISPORTIVA CALCIO BUDONI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE OLMETTO GAVINO SEGUITO GARA ANZIOLAVINIO/POL. CALCIO BUDONI DEL 23.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 104 del 26.1.2011)

Al 26° del secondo tempo, della gara Anziolavinio/Budoni disputata il 23.1.2011, il calciatore Olmetto Gavino numero 3 della società Budoni a “*giuoco fermo*” colpiva con una manata al volto un calciatore avversario che lo aveva provocato verbalmente.

L’arbitro lo espelleva ed il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 104 del 26.1.2011, lo sanzionava con la squalifica per 3 gare effettive.

Avverso tale decisione ha presentato ricorso la società Budoni chiedendo il riesame di tutta la questione alla luce del fatto che il calciatore Olmetto non colpiva l’avversario volontariamente al volto ma effettuava il movimento solo per allontanare la mano dell’avversario medesimo che era all’altezza del proprio orecchio.

In buona sostanza, secondo l’impugnazione, la reale dinamica dei fatti apparrebbe affatto diversa con la necessità di una rivalutazione degli accadimenti anche in considerazione della giovane età del calciatore.

Ciò posto le prospettate censure non meritano accoglimento.

Ed infatti dall’esame del referto arbitrale emerge, in maniera inequivocabile, che il calciatore Olmetto – se pur provocato- ha colpito volontariamente, nonché a giuoco fermo, un avversario, non potendo a questo proposito trovare ingresso nel sistema qualsivoglia diversa interpretazione e ricostruzione fattuale, essendo i fatti stessi avvenuti sotto la diretta visione e percezione dell’arbitro che ha puntualmente ricostruito gli stessi dal medesimo così in quel momento visualizzati

Una diversa ricostruzione di quanto percepito dall’arbitro porterebbe ad un sindacato di merito su scelte tecnico discrezionali che impingerebbero sul suo esclusivo compito di valutazione della fattispecie agonistico-sportiva.

Trattandosi all’evidenza di una azione dai connotati violenti - e che in virtù di quanto previsto dall’art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S., comporta come minimo la sanzione di tre giornate di squalifica - si ritiene che la fattispecie sia stata correttamente vagliata dal Giudice Sportivo, che ha inflitta l’esatta sanzione prevista dal vigente codice di giustizia sportiva.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Polisportiva Calcio Budoni di Budoni (Olbia Tempio) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL’A.S.C.D. EBOLITANA 1925 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE IZZO PASQUALE SEGUITO GARA SAMBIASE/EBOLITANA DEL 23.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 104 del 26.1.2011)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 104 del 26.1.2011, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 gare effettive al calciatore Izzo Pasquale.

Tale decisione veniva assunta perché durante l’incontro Sambiasse/Ebolitana disputatasi il 23.1.2011, il signor Izzo, a gioco fermo, colpiva con uno schiaffo al volto un calciatore avversario.

Avverso tale provvedimento la società A.S.C.D. Ebolitana 1925 ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 27.1.2011 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 2.2.2011, inoltrava formale rinuncia all’azione.

La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall’A.S.C.D. Ebolitana di Eboli (Salerno) dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DEL F.B.C. UNIONE VENEZIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. CUNICO ENRICO SEGUITO GARA UNIONE VENEZIA/SAN DONAJESOLO (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 104 del 26.1.2011)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 104 del 26.1.2011, il Giudice Sportivo Nazionale presso il Comitato Interregionale ha applicato nei confronti del signor Cunico Enrico, allenatore della società ricorrente, la sanzione della squalifica per 2 giornate di gara “*per comportamento non regolamentare e per aver rivolto all’Arbitro espressione offensiva*”.

Avverso la decisione del Giudice di prime cure, ha interposto reclamo la società Unione Venezia F.B.C., all’uopo contestando la ricostruzione per la quale è stata inflitta la sanzione, di cui, comunque, lamenta la sproporzione rispetto agli addebiti.

La società reclamante ha, quindi, concluso per l’annullamento (e/o revoca) della decisione impugnata ovvero per una parziale riforma, con conseguente riduzione della sanzione irrogata.

Il reclamo è infondato e, pertanto, va respinto.

Vale, anzitutto, premettere che alcun dubbio residua sull’esatta dinamica dei fatti, puntualmente ricostruiti nel rapporto dell’arbitro, assistito, com’è noto, da fede privilegiata.

Quanto poi alla misura della sanzione inflitta, la Corte ritiene, contrariamente a quanto dedotto, che la sanzione applicata sia proporzionata alla natura ed alla gravità dei fatti commessi osservato che il complesso delle parole proferite, seppur non animose, contenevano in ogni caso una offesa ai danni dell’Ufficiale di Gara.

Alla luce di quanto esposto, ritiene congrua la sanzione già inflitta.

Per questi motivi la C.G.F. respinge ricorso come sopra proposto dalla F.B.C. Unione Venezia di Venezia e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Pubblicato in Roma il 13 luglio 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete